

# L'INPGI/1 passa all'INPS

## Un'analisi sui dati del “Casellario Pensioni”<sup>1</sup>

### Sommario

In questa nota confrontiamo le pensioni erogate dal fondo INPGI/1 con quelle del fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e della gestione dei dipendenti pubblici. L'obiettivo è fornire delle informazioni agli osservatori in vista della confluenza di INPGI/1 in INPS per effetto della legge di bilancio 2021.

### 1. Introduzione

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti (INPGI) è stato istituito con RD 25 marzo 1926, n. 838, con la natura giuridica di ente morale e ordinamento di tipo federativo. Con L. 20 dicembre 1952, n. 1564, fu stabilito il carattere sostitutivo di tutte le forme di assistenza obbligatoria per i giornalisti ad esso iscritti attribuendo allo stesso la natura di ente di diritto pubblico. Da allora l'Istituto gestisce, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme di assicurazione obbligatoria di assistenza e previdenza a favore dei giornalisti di testate giornalistiche iscritti all'albo, e dal 1996 di tutti i giornalisti, anche liberi professionisti, con l'istituzione di una gestione separata.

Con L. 30 giugno 1994, n. 509, a decorrere dal 1° gennaio 1995, l'INPGI è stato trasformato da ente pubblico previdenziale in una fondazione, avente natura giuridica privata,


---

<sup>1</sup> Hanno collaborato alla redazione Monica Paiella, Edoardo Di Porto e Paolo Naticchioni della Direzione Centrale Studi e Ricerche, Angelo Lisi della Direzione Centrale Entrate, Daniele Russo e Susanna Thomas della Direzione Centrale Pensioni, Gianfranco Santoro e Natalia Orrù del Coordinamento Generale Statistico Attuariale e Vito La Monica della Direzione Centrale Presidente e Organi Collegiali.

permanendo lo svolgimento da parte dello stesso delle pubbliche funzioni con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, evitando in questo modo l'assoggettamento alle riforme del sistema pensionistico degli anni 90. La privatizzazione riduceva la garanzia dello Stato, che veniva limitata – in caso di insolvenza futura dell'INPGI – alla pensione sociale minima. Per questo, agli iscritti fu offerta l'opzione di iscriversi all'INPS. La ristrutturazione del settore dell'editoria ha significativamente ridotto stipendi e numero di contribuenti e quindi la contribuzione al fondo che ha registrato crescenti disavanzi.

In questo scenario, la legge di bilancio 2021 stabilisce che il fondo sostitutivo INPGI/1 confluisca in INPS come soluzione per la situazione di grave crisi del fondo, accollando al bilancio pubblico la copertura dei disavanzi che si sono generati. La situazione dei conti previdenziali INPGI/1, riportata nella figura 1, era infatti insostenibile, dal momento che ai ritmi degli ultimi anni (600 milioni di uscite e 400 milioni di entrate) il patrimonio era previsto azzerarsi entro il 2027.

Figura 1 – Lo squilibrio finanziario della gestione sostitutiva INPGI



Nello stesso periodo le uscite dal fondo (pari a un migliaio di unità all'anno tra pensionamenti e cessazioni) sono state il doppio delle nuove assunzioni. Rileva anche che i pensionati sono usciti con pensioni mediane lorde di 60.000 euro, contro retribuzione di circa un terzo ai nuovi assunti (vedi figure 2 e 3).

Figura 2 – Ingressi e uscite nella contribuzione INPGI





Figura 3 – Pensioni e retribuzioni dei neoassunti – INPGI



La crisi strutturale del settore ha indotto il legislatore ad intervenire con la legge di bilancio 2021 (Legge 30/12/2021, n. 234, commi 103 e 104) in una prospettiva di equità e uniformità di sistema, mettendo fine ad una anomalia (una gestione previdenziale sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria – INPGI/1) e creando i presupposti per una gestione di tipo ordinistico, come per altre casse previdenziali private (INPGI/2). Tuttavia, come si dettaglia più estesamente nel prosieguo di questo lavoro, non si può non segnalare che il calcolo delle pensioni in INPGI/1 è sempre stato più favorevole rispetto ad altre categorie di lavoratori, anche a parità di retribuzioni.

Le differenze più significative nell'ambito delle modalità di calcolo delle singole quote di pensione sono date principalmente dalle modalità di calcolo della retribuzione pensionabile (fino al 2006 la retribuzione pensionabile poteva considerare i migliori 10 anni della carriera lavorativa), dall'aliquota di rendimento (fino al 2015 era pari al 2.66% per anno lavorato, contro un 2% per i dipendenti privati) e dall'introduzione tardiva del calcolo contributivo puro (dal 2017, mentre per il settore privato la decorrenza è dal 1996 per chi non avesse 18 anni di contribuzione).

## 2. Analisi descrittiva dei dati

Lo scopo di questa breve nota è di fornire alcuni numeri per permettere agli osservatori interessati di avere maggiori informazioni sul fondo INPGI/1. Si confrontano inoltre le pensioni erogate da INPGI/1 con la gestione che rappresenta la gran parte dei pensionati italiani del settore privato, cioè il fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), e del settore pubblico. L'analisi utilizza i dati del Casellario Pensionati presente in Inps, sull'universo delle prestazioni pensionistiche erogate, soffermandosi sulle sole pensioni di vecchiaia e anticipate. Il periodo di riferimento è 2010-2020, e per ogni anno ci si riferisce a valori inerenti all'universo delle pensioni erogate da ciascun fondo, a prescindere dall'anno di decorrenza. Gli importi delle pensioni sono espressi a prezzi costanti, con anno base il 2020. L'analisi descrittiva che presentiamo si sofferma sugli importi lordi.<sup>2</sup>

Per quanto riguarda il numero di pensioni erogate, il fondo INPGI/1 ha numeri decisamente inferiori a FPLD e alla gestione pubblica<sup>3</sup> (INPDAP, nelle figure). In particolare, come visibile in Tabella 1, il numero di pensioni pagate da INPGI/1 è circa 7000 all'anno, contro i 5 milioni di FPLD e poco sopra i 2 milioni per INPDAP. Per quanto riguarda invece gli importi pensionistici, riportati in figura 4, per il fondo INPGI/1 l'importo mediano va da circa

---


<sup>2</sup> Vedi Appendice 2 per la descrizione delle procedure di estrazione e per alcune statistiche descrittive.

<sup>3</sup> La gestione dei pubblici dipendenti nelle figure è individuata con l'acronimo dell'ente che svolgeva attività nel settore della previdenza e dell'assistenza dei dipendenti pubblici, l'Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) che dal 2011 è stato soppresso e le cui funzioni sono state trasferite all'INPS.

€55,000 nel 2010 a €60,000 nel 2020, mentre per il fondo FPLD si passa da un valore di circa €10,000 a circa €15,000, e per INPDAP da circa €20,000 a €25,000.


Le differenze tra le pensioni mediane erogate sono molto marcate. Ciò dipende sia dalle specificità dei vari fondi che hanno sistemi di valorizzazione molto diversi, come discusso in seguito, sia dal fatto che il fondo INPGI/1 si riferisce a lavoratori con qualifiche medio alte mentre le pensioni erogate da FPLD e dalla gestione pubblica si riferiscono a platee di lavoratori molto più varie, che possono avere avuto nella carriera lavorativa qualifiche alte e basse.

Figura 4 – Le pensioni erogate dai fondi INPGI, FPLD e INPDAP




I dati del casellario pensioni non consentono un confronto diretto tra pensionati con carriere lavorative simili. Le differenze sono però evidenti dai salari riportati nella figura 5, per cui la retribuzione percepita nell'ultimo anno di attività dai giornalisti si è attestata oltre €85.000 (valore mediano riferito al 2020), più del doppio dei dipendenti pubblici e 4 volte le retribuzioni dei privati.

Figura 5. – Le retribuzioni dei lavoratori iscritti ai fondi INPGI, FPLD e INPDAP



Al fine di ridurre tale selezione, ci focalizziamo sui pensionati che in FPLD e nella gestione pubblica possano essere rappresentativi di lavoratori qualificati e per questo ci concentriamo sul novantacinquesimo percentile della distribuzione degli importi pensionistici di queste platee di pensionati e li confrontiamo con il valore mediano per INGPI. Come mostrato in figura 6, così facendo si ottengono valori simili fra INPGI/1 e i pubblici (INPDAP, in figura) soprattutto negli ultimi anni. Per FPLD anche il valore per il novantacinquesimo percentile è poco più della metà (circa il 60%) degli altri due fondi.


Figura 6. – Le pensioni dei fondi INPGI (mediana), FPLD e INPDAP (95° percentile)



In figura 7 proviamo a comprendere la variabilità delle pensioni erogate nei 3 fondi, analizzando una classica misura di disuguaglianza, lo scarto interquartile, che rapporta il settantacinquesimo al venticinquesimo percentile della distribuzione degli importi pensionistici lordi, all'interno di ogni fondo.


Si evince dalla figura 6 che la dispersione è decisamente più elevata per il fondo INPGI, tra i €50.000 e €60.000 nel periodo considerato, mentre è decisamente più contenuta per FPLD e la gestione pubblica (tra i €10.000 e €15.000 euro). Questo mostra come vi sia una notevole variabilità nelle pensioni erogate da INPGI/1 rispetto agli altri fondi. Si rileva, pertanto, che anche in INPGI/1 è presente un certo numero di emolumenti bassi. Ciò che fa crescere molto il profilo mediano è il numero significativo di importi relativamente molto elevati.

Figura 7 – Lo scarto interquartile delle pensioni INPGI, FPLD e INPDAP



A riprova di questo consideriamo un'altra misura di dispersione, ovvero la distanza tra decimo e novantesimo percentile della distribuzione delle pensioni. Ci focalizziamo solo su INPGI/1 e la gestione pubblica e, di fatto, in questa analisi assumiamo che le carriere lavorative pregresse, in termini di continuità e qualifiche, di giornalisti e lavoratori pubblici si assomiglino di più di quelle dei giornalisti e dei lavoratori privati.

Figura 8 – Il decimo e novantesimo percentile delle pensioni INPGI e INPDAP




La figura 8 mostra come per il fondo INPGI/1 il decimo e novantesimo percentile siano molto lontani, con il decimo percentile che è prossimo allo zero, quindi pensioni decisamente basse, mentre il novantesimo percentile tende negli ultimi anni a valori prossimi a €100,000 euro. Molto più contenute le differenze nella gestione pubblica, dove il decimo percentile si attesta tra i €15,000 e i €20,000 euro, mentre il novantesimo arriva a circa €40,000 negli ultimi anni.

### 3. Anzianità e montanti contributivi

Per valutare se le differenze riscontrate siano almeno in parte riconducibili a differenze nella storia contributiva, abbiamo costruito una misura di anzianità contributiva, come somma dei contributi maturabili nei periodi esposti negli estratti conti per i pensionati INPGI, mentre per INPDAP si è utilizzata l'effettiva anzianità contributiva dei pensionati, presente negli archivi delle loro pensioni.

La figura 9 riporta la mediana degli anni di contribuzione ai due fondi e mostra una significativa differenza nelle carriere lavorative per cui nel 2020 la metà dei percettori di una pensione della gestione pubblica aveva un'anzianità di 37 o più anni; il corrispondente valore per i giornalisti era di circa 30 anni.

Figura 9 - L'anzianità contributiva dei pensionati INPGI e INPDAP



Gli anni di contribuzione,<sup>4</sup> le retribuzioni e l'aliquota contributiva, simile per le categorie di lavoratori considerate, determinano il montante contributivo a cui andrebbe commisurato l'assegno pensionistico e che, in ultima analisi, determina la sostenibilità del sistema. Alla luce delle differenze rilevate in termini di anzianità contributiva e retribuzione e nell'ipotesi di carriere e valorizzazioni delle pensioni simili per dipendenti pubblici e giornalisti, il montante potenziale dei contribuenti a INPGI/1 è il doppio di quello dei dipendenti pubblici. Il rapporto negli importi pensionistici è invece 2.4 volte più elevato (figura 1), ovvia conseguenza di una valorizzazione del rendimento più generosa per INPGI/1 e dell'applicazione del calcolo contributivo solo dal 2017. Se i contribuenti INPGI/1 fossero stati soggetti alle stesse regole di calcolo dei lavoratori pubblici, un importo pensionistico pari a 2,4 quello dei pubblici avrebbe richiesto, in media, 6 anni di contribuzione in più di quella effettivamente realizzati.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> È interessante rilevare l'allungamento delle carriere lavorative per entrambe le categorie di lavoratori, presumibilmente per effetto della normativa che ha eliminato la pensione di anzianità dal 2012 per i dipendenti pubblici (Decreto-legge 201/2011, c.d. Decreto "Salva Italia") e dal 2017 per i giornalisti.

<sup>5</sup> La stima del montante contributivo potenziale tiene conto delle retribuzioni e dell'anzianità contributiva e si basa sull'ipotesi di carriere lavorative e valorizzazioni delle pensioni simili per dipendenti pubblici e giornalisti. Ovviamente, le pensioni in esame sono state liquidate in massima parte col sistema misto per cui la quota retributiva (che dipende dal montante contributivo) ha un valore crescente col decrescere della data di decorrenza del trattamento. L'aliquota contributiva utilizzata è del 33%. Un dipendente pubblico in pensione con ultima retribuzione di €34.000 (mediana delle ultime retribuzioni dei pensionati pubblici) nell'ultimo anno di lavoro ha contribuito €11.220. Data un'anzianità contributiva di 37 anni (mediana per i pubblici), se avesse guadagnato €34.000 per 37 anni, la somma dei suoi contributi sarebbe stata pari a €417.000. Lo stesso ragionamento applicato ad un giornalista porterebbe a una somma di €852.000, ovvero 2 volte la somma dei contributi del dipendente pubblico. La pensione del giornalista (€60.000) è 2.4 volte quella del pubblico (€25.000). Affinché il rapporto tra i montanti aumenti da 2 a 2.4, l'anzianità contributiva del giornalista deve aumentare di 6 anni.

#### 4. La valorizzazione delle pensioni<sup>6</sup>

##### *Il calcolo della pensione nel FPLD e nella gestione esclusiva per i pubblici dipendenti<sup>7</sup>*

Il sistema di calcolo della pensione dei lavoratori dipendenti del privato varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro la cui pensione è calcolata col suddetto sistema in base agli istituti vigenti. La pensione è calcolata con il sistema misto (una quota con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: per i soggetti con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, la quota di contributivo si applica per le anzianità successive al 31/12/1995; per i soggetti in possesso di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, la quota di contributivo si applica per le anzianità successive al 31/12/2011.

Con riferimento al sistema di calcolo della pensione per i pubblici dipendenti valgono le stesse regole previste per il FPLD ed in particolare con riferimento all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995 (sistema retributivo/contributivo o interamente contributivo). In relazione al sistema di calcolo retributivo sono però previste differenti norme rispetto a quelle vigenti per il FPLD e anche all'interno della gestione esclusiva dei pubblici dipendenti sussistono alcune differenze in relazione alla specifica Cassa pensionistica di iscrizione.

##### *Il calcolo della pensione nel INPGI/1*

Il sistema di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31/12/2016. La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 2016. Per i giornalisti con anzianità contributiva al 31 dicembre 2016 la pensione è calcolata con il sistema misto.<sup>8</sup> Per le contribuzioni acquisite fino al 31/12/2016 continuerà ad essere applicato il vigente sistema

---

<sup>6</sup> Dettagli in appendice.

<sup>7</sup> Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Riforma Amato); Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma Dini); Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Riforma Fornero-Monti); Art. 1, comma 707, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

<sup>8</sup> Per tali soggetti, la quota di pensione calcolata con il sistema di calcolo contributivo non potrà comunque essere superiore a quella che sarebbe spettata mantenendo il sistema retributivo con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2%.

di calcolo retributivo. Per le contribuzioni riferite ai periodi successivi al 1/01/2017, la pensione sarà calcolata con il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/1995. Per i giornalisti assunti successivamente al 31/12/2016 (e quindi privi di qualsiasi contribuzione versata o accreditata all'Istituto antecedentemente a tale data) e iscritti dopo il 1/1/2017 si applica il calcolo contributivo, trovando applicazione il massimale contributivo previsto dalla legge n. 335/95. In pratica, le retribuzioni sono imponibili ai fini contributivi fino a concorrenza di un massimale annuo (per il 2016 pari a 100.324 euro), mentre la parte di retribuzione eventualmente eccedente non è soggetta a contribuzione.<sup>9</sup>

#### *La componente basata sul calcolo retributivo*

Gli elementi sui quali si basa il calcolo retributivo sono l'anzianità contributiva, la retribuzione pensionabile e il montante contributivo. La retribuzione pensionabile è pari ad una media delle retribuzioni su un orizzonte che varia a seconda del periodo a cui si riferisce l'anzianità contributiva. Anche il metodo di rivalutazione delle retribuzioni e di applicazione dell'aliquota di rendimento dipende da tale periodo.

#### *La componente basata sul calcolo contributivo*

Per i periodi di contribuzione dal 1/1/2017, il calcolo si basa su un montante contributivo determinato applicando l'aliquota del 33% agli iscritti a INPGI/1 anteriormente al 1/1/2017, mentre per gli iscritti successivamente al 31/12/2016 vale il massimale contributivo stabilito dall'art. 2, comma 18, L. 335/1995. Il montante è poi moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica posseduta al momento della decorrenza della pensione.

## **5. Conclusioni**

L'analisi ha evidenziato come i giornalisti abbiano beneficiato di criteri per la determinazione del trattamento pensionistico diversi e più favorevoli rispetto ai lavoratori dipendenti pubblici e privati. L'ingresso della gestione INPGI/1 va collocato nel contesto della evoluzione continua dei lavori nella *knowledge based economy*. Questa esperienza dimostra come possa essere problematica la sostenibilità di fondi previdenziali che si basano su una sola categoria di lavoratori, il cui futuro è incerto ed in continua evoluzione. Viceversa, l'adesione dei lavoratori ad un fondo previdenziale pubblico e universale consente di distribuire su tutte le categorie

---

<sup>9</sup> Coloro ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 2017 non sono soggetti alla suddetta applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

professionali i rischi dell'evoluzione tecnologica, traendo nel contempo beneficio dall'ingresso di nuove professionalità.

La vicenda INPGI/1 fornisce una lezione anche per altre Casse previdenziali. Pur mantenendo la separazione attribuibile alle specificità professionali, qualora si prevedesse il loro accorpamento all'interno di un unico ente, anche di natura privatistica, si assicurerebbe una maggiore sostenibilità ed una solidarietà più diffusa, oltreché uniformità di requisiti e regole di calcolo che assicurerebbero maggiore equità tra i lavoratori.

Febbraio 2022

## APPENDICE 1 - LA VALORIZZAZIONE DELLE PENSIONI

### 1. Il calcolo della pensione nel FPLD (lavoratori dipendenti settore privato)

[Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Riforma Amato); Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma Dini); Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Riforma Fornero-Monti); Art. 1, comma 707, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190]

Il sistema di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31/12/1995. La Tabella 1 riporta le regole per il calcolo della componente retributiva (quote A e B).

Tabella 1. La retribuzione pensionabile per aliquota di rendimento e per anzianità contributiva

	Retribuzione pensionabile	Anzianità contributiva	Aliquota di trasformazione
<b>Quota A</b>	Retribuzione media settimanale (media settimanale delle retribuzioni medie annue percepite dalla data di decorrenza indietro per 260 settimane e rivalutate)	al 1992	2% annuo (massimo 80% della base pensionabile con 40 anni di anzianità contributiva) con riduzioni (l'aliquota è gradualmente decrescente per quote di base pensionabile che eccedono un determinato limite annuo detto «tetto»)
<b>Quota B</b>	Retribuzione media settimanale (media settimanale delle retribuzioni medie annue percepite dalla data di decorrenza indietro fino al 1993 più altre 260 settimane – per chi ha meno di 15 anni di contributi al 1992 - o dalla data di decorrenza indietro per 520 settimane – per chi ha almeno 15 anni di contributi al 1992 - e rivalutate)	dal 1993 al 1995 (per chi ha meno di 18 anni di contributi al 1995)  dal 1993 al 2011 (per chi ha almeno 18 anni di contributi al 1995)	
<b>Quota C</b>	Per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2012 in poi, il calcolo della rendita deve tener conto anche di un'ulteriore quota (C), riferita all'anzianità acquisita successivamente al 31 dicembre 2011. La riforma Monti-Fornero ha infatti introdotto il criterio di calcolo contributivo per tutti, compresi coloro che potevano contare su 18 anni di		

	versamenti al 31 dicembre 1995, i quali per lungo tempo hanno continuato a beneficiare del solo criterio retributivo.		
--	---	--	--

La componente contributiva è calcolata secondo la seguente regola:

$$\text{Pensione annua} = \text{montante contributivo} \times \text{coefficiente di trasformazione}$$

Il montante contributivo è individuato a partire dalla retribuzione annua, calcolando i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo e sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) determinata dall'ISTAT.

Il coefficiente di trasformazione varia in base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall'età di 57 anni fino ai 71 anni.

## **2. Il calcolo della pensione nella gestione esclusiva per i pubblici dipendenti**

[Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Riforma Amato); Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma Dini); Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Riforma Fornero-Monti); Art. 1, comma 707, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190]

Con riferimento al sistema di calcolo valgono le stesse regole previste per il FPLD ed in particolare con riferimento all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31/12/1995 (sistema retributivo/contributivo o interamente contributivo)

In relazione al sistema di calcolo retributivo sono previste differenti norme rispetto a quelle vigenti per il FPLD e anche all'interno della gestione esclusiva dei pubblici dipendenti sussistono alcune differenze in relazione alla Cassa pensionistica di iscrizione ed in particolare:

- iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS): dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (Ministeri), professori universitari, prefetti, personale della carriera diplomatica e appartenenti al c.d. comparto difesa (Forze armate e Arma dei carabinieri) e sicurezza (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) nei cui confronti trovano applicazione specifici istituti giuridici che incidono sulle modalità di calcolo della pensione e sugli emolumenti retributivi valutabili
- iscritti alle Casse Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Sanitari, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, Cassa Pensioni Insegnanti d'asilo e scuole parificate.

La Tabella 2 riporta le regole per il calcolo della componente retributiva (quote A, B e C).

Tabella 2. La retribuzione pensionabile per aliquota di rendimento e per anzianità contributiva

	<b>Retribuzione pensionabile</b>	<b>Anzianità contributiva</b>	<b>Aliquota di rendimento</b>
<b>Quota A</b>	Si considera il trattamento economico annuo fisso e continuativo spettante alla cessazione dal servizio *	al 1992	Non è un'aliquota costante come per il FPLD - varia in relazione alla cassa pensionistica di iscrizione (tabella A allegata alla legge n. 965/1965 per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e tabella A allegata alla L. 16/1986 per la CPUG; DPR n. 1092/1973 per gli iscritti alla Cassa Stato); per le contribuzioni dal 1/1/1995 si applica l'aliquota del 2% annua, nei casi in cui le percentuali di rendimento previste nelle relative tabelle siano più elevate.
<b>Quota B</b>	Retribuzione media pensionabile (media delle retribuzioni annue percepite dalla data di decorrenza indietro fino al 1993 – per chi ha meno di 15 anni di contributi al 1992 - o dalla data di decorrenza indietro per 10 anni – per chi ha almeno 15 anni di contributi al 1992 - e rivalutate) Dal 1/1/1996 si considerano anche gli emolumenti c.d. accessori	dal 1993 al 1995 (per chi ha meno di 18 anni di contributi al 1995)  dal 1993 al 2011 (per chi ha almeno 18 anni di contributi al 1995)	
<b>Quota C</b>	Per le pensioni con decorrenza dal 1/1/2012 in poi, il calcolo della rendita deve tener conto anche di un'ulteriore quota (C), riferita all'anzianità acquisita successivamente al 31/12/2011. La riforma Monti-Fornero ha infatti introdotto il criterio di calcolo contributivo per tutti, compresi coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31/12/1995, i quali per lungo tempo hanno continuato a beneficiare del solo criterio retributivo.		

\*La base pensionabile della quota A) della gestione esclusiva è individuata considerando alcuni emolumenti retributivi riferiti all'ultima retribuzione percepita che viene annualizzata che è differente rispetto alla cassa di iscrizione.

Per la Cassa Stato sono valorizzati solo gli emolumenti indicati tassativamente nell'art. 43 (per i civili) e nell'art. 53 (per i militari) del DPR 1092/73 così come modificati dalla legge n. 177/76. Per essi parte di tali emolumenti è incrementata virtualmente del 18%.

Per la CPDEL, CPS, CPUG e CPI la base pensionabile è determinata considerando tutti gli emolumenti che rivestono carattere di fissità nell'ammontare, continuità nel tempo e che sono corrispettivi all'attività lavorativa svolta (artt. 15 e 16 della legge n. 1077/1959 e artt. 1 e 3 della legge n. 965/1965).

Sostanzialmente non sono ricompresi i compensi c.d. accessori che vengono valutati nel FPLD, la cui base pensionabile è riferita alla media quinquennale delle retribuzioni percepite nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione e rivalutate all'inflazione reale.

Per determinare la componente contributiva della pensione si applicano le stesse modalità descritte per il FPLD.

### ***3. Il calcolo della pensione nel INPGI***

Il sistema di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31/12/2016.

Per il calcolo della componente retributiva si tiene conto dei seguenti elementi:

- 1) l'anzianità contributiva;
- 2) la retribuzione pensionabile;
- 3) montante contributivo.

#### La retribuzione pensionabile

Per poter calcolare la pensione occorre innanzitutto ricavare la retribuzione pensionabile dell'iscritto. Ciò avviene in modo diverso a seconda che si riferisca a periodi di contribuzione antecedenti al 31/12/1992, compresi tra il 1/1/1993 ed il 31/7/1998, compresi tra il 1/8/1998 ed il 31/12/2005, compresi tra il 1/1/2006 ed il 31/12/2015, compresi tra il 1/1/2016 ed il 31/12/2016 oppure successivi al 1/1/2017.

La tabella 3 schematizza periodi e regole.

Per la "Quota A" (che è riferita alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/1992) la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 5 anni precedenti la domanda, ovvero se più favorevoli, dei 10 anni di calendario migliori (di tutta la carriera). La rivalutazione delle retribuzioni è calcolata secondo gli indici Istat.

Per la "Quota B" (che è riferita alle anzianità contributive maturate a partire dal 1/1/1993) la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione successivi al 31/12/1992 e dagli eventuali ultimi 5 anni precedenti il 31/12/1992. La rivalutazione delle retribuzioni è calcolata secondo gli indici Istat maggiorati di un punto percentuale.

Da tale media annua devono essere escluse quelle retribuzioni (successive al 1/1/1992) che, rivalutate, siano singolarmente inferiori del 10% rispetto alla media; le retribuzioni così escluse dal calcolo (perché inferiori per un importo superiore al 10% della media) non possono però superare il 35% degli anni di contribuzione successivi al 31/12/1992.

Per i giornalisti che al 31/12/1992 possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, la retribuzione pensionabile da prendere in considerazione per il calcolo della "Quota B", è determinata sulla base della media degli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la domanda ovvero dei migliori 10 in assoluto di tutta la carriera, rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, più l'1% per ogni anno.

Per la "Quota C" bisogna distinguere due ipotesi:

- per coloro che risultavano iscritti all'Istituto prima del 24/7/1998, la retribuzione pensionabile è quella calcolata per la "Quota B";
- per coloro che risultano iscritti all'Istituto dopo il 24/7/1998 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. La rivalutazione delle retribuzioni è calcolata secondo gli indici Istat maggiorati di un punto percentuale.

Per la "Quota D", che è relativa alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1/1/2006, la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. A seguito della riforma approvata dal C.d.A. del 28/9/2016, per la rivalutazione delle retribuzioni occorre effettuare la seguente distinzione:

- alle retribuzioni accreditate nell'anno 2006 vengono applicati gli indici Istat maggiorati di un punto percentuale;
- alle retribuzioni accreditate dal 1/1/2007 vengono applicati gli indici Istat.

Per la "Quota E" che è relativa alle anzianità contributive acquisite nell'anno 2016 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. La rivalutazione delle retribuzioni è calcolata secondo gli indici Istat.

Per la "Quota F", che è relativa alle anzianità contributive acquisite nell'anno 2017, verrà determinato il montante contributivo applicando l'aliquota di computo del 33% alle retribuzioni ai giornalisti che risulteranno iscritti all'INPGI/1 anteriormente al 1/1/2017, ovvero applicando il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, L. 335/1995 per i giornalisti iscritti all'INPGI/1 successivamente il 31/12/2016.

Tabella 3. La retribuzione pensionabile per aliquota di rendimento e per anzianità contributiva

<b>Quota Pensione</b>	<b>Soggetti Interessati</b>	<b>Media retributiva pensionabile individuale</b>	<b>Media retributiva di riferimento</b>	<b>Indici rivalutazione</b>
Quota A (contributi fino al 31/12/92)	TUTTI	Ultimi 5 anni o, se più favorevoli 10 anni migliori	Media retributiva della categoria	Costo vita ISTAT
(1) Quota B (Contributi da gennaio 93 a luglio 98) (2)	Più di 15 anni al 31/12/92	Ultimi 10 anni o, se più favorevoli, 10 anni migliori	Media retributiva della categoria	Costo vita ISTAT + 1%
	Meno di 15 anni al 31/12/1992	tutti gli anni dopo il 1/1/1993 al netto degli scarti Dlgs 373/93, + ultimi 5 anni al 31/12/92. (*)		
Quota C (Contributi post agosto '98)	Già iscritti INPGI/1 al 24/07/1998	(Vedi Q.ta B)	Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20%	Costo vita ISTAT + 1%
	Iscritti INPGI/1 dopo 24/07/1998	Tutta vita lavorativa		
Quota D1 (Contributi post 1/1/2006)	TUTTI	Tutta vita lavorativa	Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20%	Costo vita ISTAT + 1%
Quota D2 (Contributi post 1/1/2007)	TUTTI	Tutta vita lavorativa	Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20%	Costo vita ISTAT
Quota E (Contributi post 1/1/2016)	TUTTI	Tutta vita lavorativa	Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20%	Costo vita ISTAT
Quota F (Contributi post 1/1/2017)	TUTTI	Sistema calcolo contributivo		

(\*) NOTA: In base al Dlgs n.373/93, chi al 31/12/1992 aveva meno di 15 anni di anzianità contributiva, avrà calcolata la quota B della retribuzione pensionabile sulla media di tutte le retribuzioni successive al 1/1/93, comprendendo anche i 5 anni precedenti il 31/12/1992. L'interessato potrà però scartare fino al 35% delle retribuzioni annuali inferiori del 10% rispetto al valore medio.

DEROGHE al nuovo sistema di calcolo (quota D) in vigore dal 1/1/2006:

Per tutti i trattamenti pensionistici liquidati o certificati, entro il 24/4/2007, sono fatti salvi i criteri di calcolo ad essi applicati o certificati.

Per gli iscritti che anteriormente alla data del 24/4/2007 avevano maturato il diritto alla liquidazione di un trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità valgono le precedenti

normative di calcolo relativamente alle contribuzioni maturate fino all'approvazione delle nuove modifiche regolamentari (24/4/2007).

Tutte le domande di pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità e ai superstiti, che saranno prodotte dopo la data del 24/4/2007 saranno calcolate sulla base delle nuove normative introdotte, salvo i casi previsti al precedente punto 2.

DEROGHE al nuovo sistema di calcolo (quota F) in vigore dal 1/1/2017:

Qualora la prestazione contributiva risultasse più elevata rispetto alla prestazione retributiva calcolata con la percentuale del 2% fino all'importo minimo di rendimento ordinario maggiorato del 20%, verrà erogata la rendita calcolata con il sistema retributivo.

### L'aliquota di rendimento

L'importo annuo della pensione è calcolato applicando alla retribuzione media pensionabile individuale (rivalutata ISTAT) un'aliquota di rendimento, in modo diverso a seconda che ci si riferisca alla "Quota A", alla "Quota B", oppure alle Quote "C", "D" e "E".

Tabella 4. L'aliquota di rendimento

Aliquote di rendimento che si applicano alla retribuzione pensionabile determinata per la **quota A** (periodi di contribuzione precedenti al 31/12/1992):

- 2,66% dell'importo ricompreso entro la media retributiva della categoria dell'anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione;
- 2,00% dell'importo eccedente, fino ad terzo della media predetta;
- 1,66% dell'ulteriore eccedenza fino a due terzi della stessa media;
- 1,33% dell'importo residuo, senza alcun limite.

Aliquote che si applicano alla retribuzione pensionabile determinata per la **quota B** (periodi di contribuzione successivi al 31/12/1992):

- 2,66% dell'importo ricompreso entro la media retributiva della categoria dell'anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione;

Per le quote di retribuzione eccedenti il limite della suddetta media retributiva \*:

- 2,00 % fino al 33%
- 1,66 % dal 33% al 66%
- 1,33 % dal 66% al 90%
- 0,90 % oltre il 90%.

Aliquote che si applicano alla retribuzione pensionabile determinata per la **quota C** (periodi di contribuzione dal 24/7/1998 al 31/12/2005), e per la **quota D** (periodo di contribuzione dal 1/1/2006):

- 2,66 % dell'importo ricompreso entro il minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento, maggiorato del 20%

Per le quote di retribuzione eccedenti il limite del suddetto importo:

- 2,00 % fino al 33%
- 1,66 % dal 33% al 66%
- 1,33 % dal 66% al 90%
- 0,90 % oltre il 90%.

ALIQUOTE CHE SI APPLICANO ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DETERMINATA PER LA "QUOTA E" (periodi di contribuzione dal 1/1/2016 al 31/12/2016).

- 2,30 % dell'importo ricompreso entro il minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento, maggiorato del 20%.

Per le quote di retribuzione eccedenti il limite del suddetto importo:

- 1,73 % fino al 33%
- 1,44 % dal 33% al 66%
- 1,15 % dal 66% al 90%
- 0,78 % oltre il 90%.

\* LA MEDIA RETRIBUTIVA DELLA CATEGORIA è determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione in base al rapporto intercorrente tra l'ammontare delle retribuzioni annue accertate ai fini contributivi ed il numero dei giornalisti contribuenti, così come risultano dal bilancio dell'anno a cui la media va riferita.

## Appendice 2 – Dati utilizzati per le simulazioni

Per l'analisi sono stati utilizzati i dati del casellario delle pensioni e gli estratti conto integrati dei casellari degli attivi corrispondenti ai pensionati degli anni dal 2010 al 2020. Per ogni anno ci si riferisce a valori inerenti all'universo delle pensioni di vecchiaia e anticipate erogate da ciascun fondo, a prescindere dall'anno di decorrenza. Gli importi delle pensioni, così come le retribuzioni, sono espressi in termini reali, con anno base il 2020.

Per il calcolo delle retribuzioni e della anzianità contributiva dei dipendenti pubblici, data la numerosità della platea dei pensionati, per ogni anno di riferimento è stato selezionato un campione di soggetti nati in 4 date casuali (21 marzo, 21 giugno, 23 settembre, 21 dicembre).

Ogni anno di riferimento, pertanto, ha una propria platea di pensionati con pensione vigente; l'anno successivo avrà un certo numero di pensionati cessati a vario titolo e un certo numero di nuovi pensionati.

Le numerosità delle serie sono:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INPDAP PENSIONATI 4 DATE	21693	22316	22664	22689	22772	23061	23335	23676	24221	24882	25757
INPGI/1 NR CF PENSIONATI	5548	5926	6325	6631	6886	7236	7605	7998	8150	8211	8233

Il numero di soggetti utilizzato per le aggregazioni è però inferiore a quello indicato in quanto non tutti i codici fiscali hanno restituito un estratto conto. Le ragioni sono riconducibili

- al fatto che la data di costituzione del Casellario Attivi (primo flusso completo) è il 30/6/2009; i pensionati con decorrenza anteriore a tale data non sono presenti.
- al fatto che nella Gestione Dipendenti Pubblici le pensioni liquidate ante SIN2 (30/9/2012) erano basate su PA04 e la Posizione Assicurativa anche qualora costituita in SIN1 non è disponibile

Le serie dei codici fiscali utilizzate per le aggregazioni sono:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INPDAP NR CF PER STAT RETRIBUTIVE	1806	2810	2503	4111	4687	5590	6368	7175	8226	9448	10785
INPDAP NR CF PER STAT CONTRIBUTIVE	2786	3792	3352	5089	5646	6539	7307	8044	9040	10197	11410
INPGI/1 NR CF PER STAT RETRIBUTIVE	4834	5121	5406	5733	5987	6360	6730	7095	7219	7249	7242
INPGI/1 NR CF PER STAT CONTRIBUTIVE	4922	5215	5515	5837	6096	6469	6847	7219	7351	7331	7404

Per il calcolo della mediana dell'ultima retribuzione annua sono stati eliminati le retribuzioni nulle, i periodi minori di 51 settimane e superiori a 53 settimane, gli anni successivi all'anno di pensionamento e i duplicati.

Per il calcolo della mediana degli anni di contribuzione sono stati sommati i periodi esposti in estratto ancorché valorizzati a zero in termini di numero contributi utili, con l'eccezione del 2010 per cui il valore è imputato sulla base di una regressione lineare sui valori degli altri anni.

<b>GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI</b>	<b>ANNI</b>										
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
media ultima retribuzione riferita ad anno intero non nulla	27910	33066	33172	35492	35965	36509	36975	37314	37570	37861	38398
mediana ultima retribuzione riferita ad anno intero non nulla	25191	29672	29905	31875	32361	32905	33084	33085	33393	33811	34159
media capienza anni cntb (differenza data fine e data inizio contribuzione)	27,84	31,20	31,59	33,50	34,36	35,40	36,09	36,86	37,70	38,60	39,58
mediana capienza anni cntb (differenza data fine e data inizio contribuzione)	29,02	32,94	32,97	36,02	37,11	38,69	39,53	40,23	41,02	41,69	42,05
media somma anni cntb	26,74	29,93	30,24	32,15	32,96	34,08	34,90	35,81	36,83	37,95	39,18
mediana somma anni cntb	28,19	31,85	31,88	34,59	35,33	36,24	37,05	38,11	39,25	40,41	41,28

<b>INPGI</b>	<b>ANNI</b>										
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
media ultima retribuzione riferita ad anno intero non nulla	80979	84266	85655	87882	89070	90342	90914	91783	91721	92196	92769
mediana ultima retribuzione riferita ad anno intero non nulla	74979	78216	79265	81633	82617	83860	84228	85120	85124	85784	86063
media capienza anni cntb (differenza data fine e data inizio contribuzione)	28,50	28,93	29,18	29,58	29,80	30,16	30,43	30,78	30,99	31,15	31,35
mediana capienza anni cntb (differenza data fine e data inizio contribuzione)	30,27	30,94	31,44	31,85	32,18	32,60	32,85	33,11	33,35	33,52	33,69
media somma anni cntb	26,07	26,45	26,70	27,01	27,24	27,56	27,76	28,08	28,32	28,44	28,61
mediana somma anni cntb	27,53	28,01	28,35	28,69	28,93	29,27	29,57	30,01	30,33	30,50	30,68

Per il calcolo delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato pubblici, data la numerosità della platea dei pensionati, come per i dipendenti pubblici, per ogni anno di riferimento è stato selezionato un campione di soggetti nati in 4 date casuali (21 marzo, 21 giugno, 23 settembre, 21 dicembre). Per questo campione non si sono posti i problemi di aggregazione incontrati per i pubblici, in quanto il fondo FPLD è la base dati più completa e aggiornata. La media e la mediana sono calcolate sui valori delle ultime retribuzioni non nulle riferite all'anno intero.

**FPLD**

ANNI

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
media ultima retribuzione riferita ad anno intero non nulla	16141	16905	17676	18361	18968	19949	20697	21594	22377	23334	24321
mediana ultima retribuzione riferita ad anno intero non nulla	13332	14186	15071	15753	16382	17286	18007	18889	19692	20601	21480

Tabella 1. Numero pensioni in migliaia e importo lordo in euro valori reali rispetto al 2020

Pannello A

**INPGI**

anno	# Pens.	Media	Dev. st.	Pct 01	Pct 05	Pct 10	Pct 25	Pct 50	Pct 75	Pct 90	Pct 95	Pct 99	Sc. IQ
2010	4957	50201	34064	68	173	514	25885	54170	71436	86058	98104	138631	45550
2011	5472	52435	35627	71	180	543	26568	56774	74605	90095	102534	144091	48036
2012	5932	53483	37233	76	187	515	24103	58277	77163	93433	106743	147858	53059
2013	6174	53536	38548	81	198	537	20807	58398	77875	94753	108166	155328	57067
2014	6562	54392	38925	86	213	621	22846	58958	78292	95595	109065	156949	55446
2015	6853	54821	39437	86	222	688	23492	59064	78528	96189	109660	162598	55036
2016	7168	54598	39124	87	237	826	24330	58577	77739	95514	109154	162855	53408
2017	7571	55731	39439	93	258	943	25769	59712	79060	97197	111048	165565	53291
2018	7900	56363	39561	98	298	1039	26353	60098	79833	98403	112580	167167	53479
2019	7996	56540	39798	99	305	1067	25561	60567	80308	98877	113478	167289	54746
2020	8154	55938	39843	100	311	1031	23644	60042	79986	98687	113335	162341	56342

Pannello B

**FPLD**

anno	# Pens.	Media	Dev. st.	Pct 01	Pct 05	Pct 10	Pct 25	Pct 50	Pct 75	Pct 90	Pct 95	Pct 99	Sc. IQ
2010	5010527	11977	9274	188	1102	3437	5469	9615	16248	23495	29171	42900	10778
2011	5022009	12715	9858	200	1168	3636	5707	10246	17276	25055	30960	45326	11568
2012	4987104	13503	10327	212	1262	3992	6038	11072	18143	26368	32479	47016	12105
2013	4803218	14138	10620	223	1374	4291	6290	11802	18869	27313	33479	48291	12579
2014	4851861	14423	10820	226	1387	4337	6370	12065	19249	27918	34067	49002	12879
2015	4822630	14597	10941	227	1402	4414	6378	12259	19495	28282	34442	49507	13117
2016	4699936	14828	11101	227	1409	4532	6314	12541	19911	28797	34898	50038	13596
2017	4680438	15371	11496	232	1489	4708	6442	13070	20650	29847	36140	51869	14208
2018	4630154	16015	11933	240	1566	4960	6720	13767	21562	30963	37439	53814	14841
2019	4473652	16677	12318	247	1640	5119	7064	14571	22514	32092	38704	55568	15450
2020	4535907	17009	12536	248	1687	5228	7288	15004	22962	32618	39357	56549	15674

Pannello C  
INPDAP

anno	# Pens.	Media	Dev. st.	Pct 01	Pct 05	Pct 10	Pct 25	Pct 50	Pct 75	Pct 90	Pct 95	Pct 99	Sc. IQ
2010	2005686	21381	12402	7161	9407	11203	14307	18940	24644	31132	41144	73727	10336
2011	2022314	22575	13593	7510	9801	11684	14968	19901	25895	32891	45258	78437	10926
2012	2062936	23810	14276	8027	10413	12412	15936	20930	27038	34548	49080	83267	11102
2013	2045854	24596	14614	8415	10908	12993	16735	21479	27643	35782	51801	85673	10908
2014	2075010	25037	14905	8575	11089	13201	17009	21868	28084	36632	53376	87018	11075
2015	2097886	25241	15045	8557	11114	13239	17091	22053	28300	37074	54509	87981	11208
2016	2097643	25299	15145	8502	11031	13141	17023	22204	28384	37272	55218	87996	11361
2017	2128598	26183	15771	8790	11369	13529	17542	23019	29303	38693	57898	90887	11761
2018	2147833	26913	16180	8988	11654	13885	18052	23733	30050	39739	59864	93063	11997
2019	2164676	27581	16433	9188	11945	14250	18586	24465	30751	40543	61418	94444	12165
2020	2251325	27828	16406	9252	12089	14448	18877	24806	31004	40675	61670	94522	12127